m_amte.STA.DEC STA.REGISTRAZIONE.Prot.0000212.24-05-2019

Ministero dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Decreto di determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14*bis*, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Napoli Orientale" sul "Progetto di bonifica di fase 1 - Area ex Officina del Gas di Napoli". Italgas Reti SpA.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua l'intervento relativo al sito di "Napoli Orientale" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista l'Ordinanza Commissariale del 29 dicembre 1999 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale "Napoli Orientale";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Luglio 2014, n. 142 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019 recante il conferimento alla Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il documento "Progetto di bonifica di fase 1 - Area ex Officina del Gas di Napoli" trasmesso dalla Italgas Reti SpA con nota del 18 dicembre 2018 con protocollo n. 18352DEF0053, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 616/STA del 14 gennaio 2019;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 gennaio 2019 con protocollo n. 1297/STA, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, avente ad oggetto l'approvazione del "Progetto di bonifica di fase 1 - Area ex Officina del Gas di Napoli";

Visto, ancorché pervenuto in ritardo, il parere della Città Metropolitana di Napoli sul "Progetto di bonifica di fase 1 - Area ex Officina del Gas di Napoli", trasmesso con nota del 21 marzo 2019 con protocollo n. 36024, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 5673/STA del 22 marzo 2019;

Visto, ancorché pervenuto in ritardo, il parere dell'INAIL sul "Progetto di bonifica di fase 1 - Area ex Officina del Gas di Napoli", trasmesso con nota del 21 marzo 2019 con protocollo n. 2855, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 5680/STA del 22 marzo 2019;

Visto, ancorché pervenuto in ritardo, il parere congiunto dell'ISPRA e dell'ARPA Campania sul "Progetto di bonifica di fase 1 - Area ex Officina del Gas di Napoli", trasmesso dall'ISPRA con nota del 2 aprile 2019 con protocollo n. 21884, al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 6543/STA del 2 aprile 2019;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota di indizione della conferenza è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14*bis*, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, con gli effetti di cui all'articolo 14*quater*, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza dei servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14*quater* della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il "Progetto di bonifica di fase 1 - Area ex Officina del Gas di Napoli", trasmesso dalla Italgas Reti SpA con nota del 18 dicembre 2018 con protocollo n. 18352DEF0053, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
    1. il set analitico previsto per il monitoraggio aria deve comprendere tutti i composti per i quali si è evidenziato il superamento delle CSC;
    2. il monitoraggio in corso d'opera deve comprendere anche le polveri sottili respirabili (TLV/TWA = 3 mg/m^3) e inalabili (TLV/TWA = 10 mg/m^3).
2. Resta salvo l'obbligo della Italgas Reti SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni medesime nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.
3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti.
5. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Città Metropolitana di Napoli mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma contenuto nel Progetto medesimo.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Italgas Reti SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1 ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti/terreni da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione

delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla Italgas Reti SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, la Italgas Reti SpA dovrà prestare una fideiussione a favore della Regione Campania per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento, stimato nel Progetto medesimo in € 5.252.812,79 (cinque milioni duecentocinquantaduemila ottocentododici euro e settantanove centesimi).

Il Direttore Generale
Maddalena Mattei Gentili

MATTEI GENTILI MADDALENA
MINISTERO DELL□AMBIENTE/97047140583
DIRIGENTE
24.05.2019 08:29:23 CEST

DISTASO LUCIANA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DIRIGENTE
21.05.2019 15:03:31 CEST